



Consiglio regionale della Calabria

XII LEGISLATURA
8^ Seduta
Mercoledì 13 aprile 2022

Deliberazione n. 67 (Estratto del processo verbale)

OGGETTO: Legge regionale – Modifiche all'articolo 11 della legge regionale 19 marzo 2004, n. 11 (Piano Regionale della Salute 2004/2006).

Presidente: Filippo Mancuso

Consigliere - Questore: Salvatore Cirillo

Segretario: Maria Stefania Lauria

Consiglieri assegnati 31

Consiglieri presenti 23, assenti 8

...omissis...

Indi, il Presidente dopo aver posto in votazione, separatamente, i tre articoli che sono approvati con l'emendamento introdotto, nessuno avendo chiesto di intervenire per dichiarazione di voto, pone in votazione la legge nel suo complesso con richiesta di autorizzazione al coordinamento formale e, deciso l'esito – presenti e votanti 23, a favore 23 -, ne proclama il risultato:

"Il Consiglio approva"

...omissis...

IL PRESIDENTE f.to: Mancuso

IL CONSIGLIERE - QUESTORE f.to: Cirillo

IL SEGRETARIO f.to: Lauria

E' conforme all'originale.

Reggio Calabria, 15 aprile 2022

IL SEGRETARIO
(Avv. Maria Stefania Lauria)



Consiglio regionale della Calabria

Allegato alla deliberazione
n. 67 del 13 aprile 2022

XII LEGISLATURA

LEGGE REGIONALE

MODIFICHE ALL'ARTICOLO 11 DELLA LEGGE REGIONALE

19 MARZO 2004, N. 11 (PIANO REGIONALE DELLA SALUTE 2004/2006)

Testo approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 13 aprile 2022.

Reggio Calabria, 15 aprile 2022

IL PRESIDENTE
(Filippo Mancuso)



Consiglio regionale della Calabria

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La legge regionale 5/2022 ha introdotto il comma 5-bis dell'articolo 11 della legge regionale 19 marzo 2004, n. 11 (Piano Regionale della Salute 2004/2006), introducendo nuove forme di assistenza sanitaria, con la finalità di migliorare l'assistenza di prossimità.

Tra le tipologie assistenziali individuate sono indicate le "case di continuità". Il PNRR indica invece la Casa della Comunità quale strumento attraverso cui coordinare tutti i servizi offerti sul territorio, in particolare per i malati cronici. Pertanto, la presente legge è finalizzata a sostituire la lettera a) del comma 5-bis dell'articolo 11 della l.r. 11/2004, in modo da specificare meglio - oltre che adeguare la terminologia ivi usata a quella di cui al PNRR - che l'assistenza multidisciplinare primaria ivi prevista sia assicurata da équipes di professionisti dipendenti e convenzionati con il servizio sanitario.

RELAZIONE TECNICO - FINANZIARIA

La presente legge reca disposizioni di carattere ordinamentale che non comportano nuovi o maggiori oneri finanziari a valere sul bilancio regionale, atteso che sono finalizzate a sostituire la lettera a) del comma 5-bis dell'articolo 11 della l.r. 11/2004, in modo da specificare meglio - oltre che adeguare la terminologia ivi usata a quella di cui al PNRR - che l'assistenza multidisciplinare primaria ivi prevista sia assicurata da équipes di professionisti dipendenti e convenzionati con il servizio sanitario.

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria
(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria
art. 39 Statuto Regione Calabria)

Tabella 1 - Oneri finanziari

Articolo	Descrizione spese	Tipologia Corrente/ Investimento	Carattere Temporale Annuale/ Pluriennale	Importo
1	Modifica la lettera a) del comma 5-bis dell'articolo 11 della l.r. 11/2004. Norma ordinamentale che non comporta oneri finanziari per il bilancio regionale	//	//	0,00 €



Consiglio regionale della Calabria

2	Reca la clausola di invarianza finanziaria	//	//	0,00 €
3	Reca la clausola d'urgenza sull'entrata in vigore	//	//	0,00 €

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari

La presente legge reca disposizioni di carattere ordinamentale che non comportano nuovi o maggiori oneri finanziari per il bilancio regionale.

Tabella 2 - Copertura finanziaria:

Indicare nella Tabella 2 il Programma e/o capitolo del bilancio di copertura degli oneri finanziari indicate nella tabella 1.

Programma/ capitolo	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Totale
//	//	//	//	//
Totale				

IL SEGRETARIO
(Avv. Maria Stefania Lauria)



Consiglio regionale della Calabria

Art. 1

(Modifiche all'articolo 11 della l.r. 11/2004)

1. La lettera a) del comma 5-bis dell'articolo 11 della legge regionale 19 marzo 2004, n.11 (Piano regionale della salute 2004-2006), è sostituita dalla seguente:

“a) la Casa della Comunità, da intendersi quale struttura fisica garante dell'assistenza multidisciplinare primaria, assicurata da équipes di professionisti dipendenti e convenzionati con il servizio sanitario;”.

Art. 2

(Clausola di invarianza degli oneri finanziari)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.